



ALLEGATO
Registrato a Gallarate
il 11/9/2025
al N. 436 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Ada A. E. MAZZERI

PER DELEG. DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANTONIO MONACO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

In conformità articoli 9,17,18,21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è costituita l'Associazione, non riconosciuta di promozione sociale, "LA SCINTILLA APS" con sede in Gallarate (VA).

Alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "Associazione La Scintilla APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta necessità di modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

L'Associazione, costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione si ispira nelle norme del proprio ordinamento interno, a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità programmatica ed amministrativa, potrà aderire e affiliarsi ad Enti e/o Organizzazioni di cui condivide le finalità e principi non in contrasto tra loro.

Le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva.

ART. 2 - FINALITA' - SCOPI SOCIALI - LOGO

ART. 2.1 - FINALITA' GENERICHE

L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad



attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative assistenziali e formative.

In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

ART. 2.2 - FINALITA' SPECIFICHE

L'Associazione La Scintilla APS, persegue i seguenti scopi:

- Promuovere finalità di tipo culturale su base volontaria di natura privatistica. Tali finalità sono volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Gallarate, del Circondario e della Provincia di Varese e si propone anche di favorire gli autori e gli artisti appartenenti all'area citata permettendo loro di presentare le opere prodotte e favorirne la conoscenza. La suddetta possibilità viene anche offerta ad autori, artisti, personalità appartenenti ad altri territori, Stati o culture, quando il loro operato fosse considerato di interesse per i Soci, il pubblico o la realtà locale.

ART. 2.3 - ATTIVITA'

L'Associazione può svolgere tutte le attività necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.1 e 2.2 che precedono.

A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, nel caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

Può altresì organizzare eventi, in via esplicativa e non esaustiva consistenti in:

- Conferenze aventi tematiche di tipo culturale;
- Eventi e manifestazioni Musicali, Teatrali, artistiche;
- Esposizioni Arte;
- Presentazione della produzione letteraria o artistica di un medesimo autore;
- Presentazione di raccolte di opere letterarie o artistiche aventi una medesima tematica o costituenti espressione di uno stesso aspetto culturale;



- Presentazione di filmati, espressioni musicali, collezioni, corredando tali presentazioni con momenti esplicativi o opere illustrative;
- Istituzione di premi o organizzazione di concorsi aventi carattere occasionale oppure con cadenza periodica, riguardanti opere letterarie o artistiche, con la possibilità di intitolare tali premio concorsi in onore di persone viventi o decedute;

La scelta delle date e degli argomenti degli eventi viene decisa dal Consiglio Direttivo ascoltando le indicazioni o le proposte presentate dai Soci.

Le scelte di cui sopra devono essere effettuate in modo da privilegiare le opere o le attività inerenti i Soci, garantendo comunque una sufficiente varietà delle tipologie culturali proposte dagli Autori o Relatori coinvolti.

Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 art 5. Lettera i):

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2.3, può svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo. Pertanto nei limiti stabiliti dalla normativa l'Associazione potrà svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, sia nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 2.3, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al presente articolo

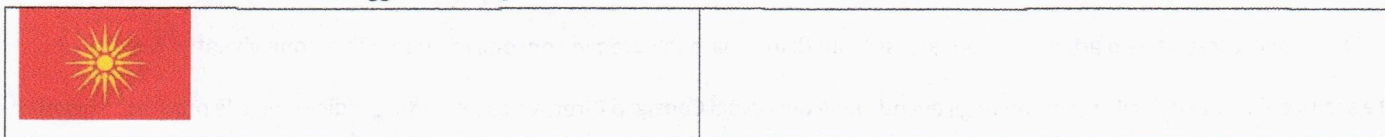
ART. 2.4 Simboli, logo e segni distintivi dell'Associazione:

3



L'Associazione adotta un logo ufficiale. Il Simbolo è composto da una stella stilizzata a sedici raggi che si dipartono da un cerchio centrale, con alternanza di raggi più lunghi e più corti, disegnati in modo lineare e simmetrico.

Fondo rosso con stella a sedici raggi di colore giallo.



Il simbolo è parte integrante dell'identità visiva dell'Associazione.

È fatto divieto di alterare graficamente il simbolo o di utilizzarlo per scopi non attinenti alle attività associative senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

L'associazione si riserva il diritto esclusivo dell'utilizzo del Logo e dei suoi simboli, potendo agire a tutela della propria immagine e contro ogni uso improprio da parte di soggetti terzi.

ART. 3 - CATEGORIE DI SOCI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza limitazione alcuna di qualsiasi natura, anche economica. L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e con l'accettazione scritta dello statuto ed eventuale regolamento interno, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'ammissione stessa.

ART. 3.1 - Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- SOCI FONDATORI: individui che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione e che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo. Hanno carattere permanente e sono comunque tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo dichiarazione di estromissione definitiva dall'Associazione.

- SOCI ORDINARI: individui che si impegnano a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo, oltre a fornire il proprio operato per il raggiungimento degli scopi associativi. L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.



ART. 3.2 - I Soci possono liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. La quota annuale e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente Statuto e non possono essere restituiti in caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo. La quota associativa ed eventuali ulteriori contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto del dettato statutario e delle decisioni prese dagli organi sociali, e ad un comportamento corretto nelle relazioni verso altri Soci e di terzi. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie ed i regolamenti e ne fanno proprie le finalità. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e dalle Associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci (fondatori, ordinari) in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Per quanto riguarda i soci minorenni l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- c. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. In ogni caso il Socio dimissionario,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with the number '5' below it in the center, and two signatures on the right.



radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né potrà vantare pretese sul patrimonio sociale. I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Organo di controllo se presente.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

ART. 6 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI E SOCI LAVORATORI

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato anche dei terzi non soci in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 D.lgs. 117/2017 che dovranno pervenire al Segretario Tesoriere per l'opportuno controllo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Il consiglio direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro nei limiti stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo n 117 del 3 luglio 2017 s.m.i. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al venti per cento del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

I componenti degli organi, e gli incaricati delle varie attività, prestano la loro opera gratuitamente.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

ART. 7 - PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

6



- beni mobili e immobili;
- contributi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale (art. 8 del D.lgs. 117/2017).

ART. 8 - ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo secondo le direttive del art. 13 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività Statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio, unitamente ai libri sociali, come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 117/2017 sono consultabili dai soci previa richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI E LIBRI SOCIALI

ART 9.1 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci;- il Consiglio Direttivo;- il Presidente;- il Vicepresidente;- il Segretario Tesoriere

- l'organo di controllo. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 9.2 LIBRI SOCIALI

L'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 prevede i seguenti libri obbligatori:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'GB' in the center, 'BCL' on the right, and several other signatures and initials at the bottom.



1. Libro degli associati e degli aderenti; 2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; 3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; 4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione dei conti se nominati.

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno in riunione ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o per iscritto da almeno un decimo dei Soci. Potranno prendere parte a queste riunioni tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Il voto non potrà essere espresso per delega.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita in seduta ordinaria se è presente la maggioranza di tutti i Soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto e la sua costituzione prescinde dal numero dei Soci presenti. In prima convocazione l'Assemblea, in seduta straordinaria, è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, in sede straordinaria, è costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto tanto in prima quanto in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovrà avvenire con apposito avviso del Presidente, contenente data e luogo della seduta in prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso potrà essere trasmesso ai Soci tramite lettera semplice, fax o e-mail o comunque con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicazione mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 10.1 - Funzioni dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge e revoca il Presidente; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo; - elegge e revoca l'organo di controllo; - approva il bilancio consuntivo; - approva il Regolamento Interno; - delibera su tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 10.2 - Funzioni Dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria

8



L'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (di cui uno il Presidente), eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri (con un massimo di due contemporaneamente) verranno nominati Consiglieri i soci aventi diritto che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze in sede di elezioni. Resta inteso che in presenza di dimissioni contemporanee di due Consiglieri, verrà considerato decaduto il Consiglio Direttivo e si procederà a nuove elezioni amministrative.

ART. 11.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta a bimestre ed è convocato:

- dal Presidente; da almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, su richiesta motivata; - su richiesta motivata e sottoscritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.

ART.11.2 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (art. 26 comma 7 del D.lgs. 117/2017)

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci; predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno finanziario; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci; - deliberare sulle domande di ammissione dei Soci (art. 23 del D.lgs. 117/2017) - proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto. - adottare provvedimenti nei confronti dei Soci che assumono comportamenti difformi alla vita associativa tramite richiamo, diffida e in ultimo proposta di espulsione all'Assemblea dei Soci. - nominare il Segretario Tesoriere e i responsabili di ogni settore in cui l'Associazione si articola. - redigere il Regolamento. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 12- IL PRESIDENTE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'KSL', a signature with '9' below it, 'SB', a signature, 'Alfani', and another signature on the right.



Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci in riunione ordinaria, tra tutti i Soci maggiorenni che consegnano la propria candidatura, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa approvazione del Consiglio Direttivo. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie. Egli ha il compito inoltre di nominare il Comitato Elettorale.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di impedimento permanente, rimozione, dimissione o decesso del Presidente, egli assume tutti i diritti e doveri dello stesso fino a nuova elezione. Viene nominato Vice-Presidente il consigliere eletto con il maggior numero di voti.

ART. 14 - SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Compiti del Segretario Tesoriere sono: - Redigere i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie; - Gestire le pratiche amministrative e contabili sotto mandato e controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo; - Gestire i beni e le finanze dell'Associazione; - Disciplinare e verificare le richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari nei limiti previsti dalla normativa.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del



monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DEL PRESIDENTE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Le elezioni amministrative per la nomina degli Amministratori, del Presidente e dell'organo di controllo si svolgono in seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci e devono essere svolte tenendo in considerazione la stagione in corso e comunque entro e non oltre il 30 giugno.

ART. 16.1 - Comitato elettorale

Il Comitato Elettorale è composta da due membri nominati tra i Soci dal Presidente, almeno quaranta giorni prima della consultazione elettorale. Il comitato elettorale si occupa di: - scegliere il giorno delle elezioni che devono essere fatte entro e non oltre trenta giorni dalla data di fine mandato delle cariche uscenti - predisporre la convocazione dell'Assemblea dei Soci per le elezioni - ricevere le candidature a Presidente, entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data dell'assemblea e darne comunicazione a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data stessa. - coordinare e gestire le operazioni di voto - redigere apposito verbale di riunione al termine delle elezioni

ART. 16.2 - Svolgimento elezioni

- Nomina Presidente: l'elezione deve essere effettuata tramite votazione palese. Ogni Socio votante può esprimere una sola preferenza. Viene nominato Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.

- Nomina Consiglio Direttivo: sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni. Ogni Socio votante potrà esprimere un massimo di 2 (due) preferenze. Vengono nominati Consiglieri i due Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procede ad una votazione immediata in cui i Soci votanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per uno solo dei nominativi a pari merito.

Nomina dell'organo di controllo: I Soci sono chiamati ad esprimere un massimo di tre preferenze tra i nominativi proposti in assemblea.

In caso di assenza di candidature, la nomina può essere rimandata a nuova assemblea da convocare entro e non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

11

ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci,

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

ART. 18 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, sarà preciso dovere di tutti i soci impegnarsi per appianare le divergenze e, in caso di ulteriore permanenza di motivi di contrasto, la decisione finale spetterà di diritto ai Soci Fondatori al momento aderenti all'Associazione, che decideranno a Maggioranza.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]